

**Tribunale di Bologna, sent. n. 20238 del 20/12/2005.**

**Appello avverso sentenza del Giudice di Pace riguardante cancellazione di titolo rubato.**

Al fine di rendere possibile l'azione di regresso e determinare il termine finale di circolazione del titolo, il protesto deve essere levato anche nel caso in cui provochi una lesione ingiusta alla reputazione del debitore incolpevole che si troverà pubblicato sul Registro Informatico dei Protesti. Dall'esame letterale e sistematico del co. 2 dell'art. 4 della legge n. 77/1955 e successive modificazioni ed integrazioni, si evince che la cancellazione di protesti ad opera del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente può essere determinata solamente qualora il debitore abbia adempiuto al pagamento dei titoli e l'istanza sia completa delle cambiali quietanzate, oppure, nel caso di protesto illegittimo od erroneo, qualora l'illegittimità o l'erroneità si possa riscontrare "*per tabulas*" dall'istanza stessa, vale a dire nei casi in cui il protesto sia stato levato al di fuori dei casi stabiliti dalla legge e ciò risulti lampante dalla sola presa visione della documentazione prodotta.

Pertanto, in caso di protesto di assegno denunciato smarrito o rubato, la cancellazione deve essere richiesta non alla Camera di Commercio, bensì alla Magistratura ordinaria, in quanto alle Camere di Commercio non spetta la cognizione circa la lesione di diritti **conseguente** alla levata di protesti, ma solo la valutazione dell'esistenza o meno degli elementi di fatto e di diritto **precedenti** alla levata.

G. B.